

STATUTO DELLA	
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI DI ISERNIA	
Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 giugno 2019	
Art. 1	
E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio	
2017 N° 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS)	
l'Associazione Volontari Ospedalieri di Isernia ODV o semplicemente	
"Associazione"	
L'A,V,O. di Isernia ODV, con ininterrotta attività dal 1994 regolarmente	
costituita a norma delle disposizioni del codice civile con atto del 23 Marzo	
1994 Rep. 27807 registrato il 12 Aprile 1994 al n° 604 è Ente del Terzo	
Settore e conferma la sua forma giuridica di Associazione di Volontariato.	
Art. 2 - durata dell'Associazione	
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.	
Art.3 - Sede legale	
L'A.V.O di Isernia ODV ha sede legale nel comune di Isernia. Il Consiglio	
Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nonché	
istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati dallo stesso Comune.	
Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta	
modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	
Art. 4 Scopi, finalità e attività	
L'A.V.O. di Isernia ODV esercita in via esclusiva e comunque principale	
l'attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma. 1 lett. C del D.Lgs	
117/2017 e se per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
solidaristiche e di utilità sociale. In particolare:	
pag 1 di 19	

a) opera nelle strutture ospedaliere, socio sanitarie, socio assistenziali, territoriali od extraterritoriali per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento., la noia. Svolge altresì tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico , di accompagnamento e di accudimento lla persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;

b) il servizio prestato è di collaborazione con le diverse strutture ospedaliere socio-sanitari e assistenziali, integrandone anche l'attività per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente:

c) promuove la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con la scuola e Università. A tal fine l'AVO di Isernia ODV si impegna a favorire la nascita di aggregazioni di giovani che possano offrire all' A.V.O le loro peculiari risorse.

d) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice di Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, mediante richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'AVO ODV è associata alla Federavo della quale ne condivide i principi

ispiratori e ne rispetta le direttive e le linee guida.

Art. 5 - Associati

L'AVO è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee, che abbiano compiuto la maggiore età, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo statuto e che intendono svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6

Criteri di ammissione e cessazione

dalla qualità di associato

Sono ammessi a diventare associati dell' AVO di Isernia ODV, secondo criteri non discriminatori e con giudizio motivato del Consiglio Direttivo, i volontari maggiori di età che:

a) abbiano partecipato al corso di formazione base organizzato dall'Associazione;

b) abbiano svolto con profitto e continuità un periodo di servizio in ospedale o in altra struttura socio sanitaria non inferiore a 60 (sessanta) ore;

c) accettino di essere sottoposti ad un colloquio sulla conoscenza delle finalità e dello spirito dell' AVO;

d) dichiarino la propria disponibilità ad un maggior coinvolgimento nella vita associativa;

e) si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità dello Statuto AVO;

f) abbiano un'adeguata preparazione che li metta in grado di realizzare le

pag 4 di 19

- mancato versamento dei contributi associativi per due annualità anche non	
consecutive, alle rispettive scadenze, secondo quanto stabilito dal	
successivo punto 7 b;	
- irripetibilità di fatto per almeno due anni consecutivi;	
- mancata prestazione della propria attività secondo quanto previsto dal	
successivo art. 7 punto b) o successivo assenteismo dal servizio;	
- mancata osservanza dello statuto del Regolamento, delle deliberazioni	
assembleari e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo secondo	
quanto previsto dal successivo art. 7 B.	
- attività che in qualsiasi modo possano recare nocumento alla immagine e	
al prestigio dell'Associazione.	
In caso di cessazione della qualità di socio, le quote annuali sono	
intrasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul	
patrimonio dell'Associazione.	
Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la	
sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da	
giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del	
procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato	
per un periodo determinato.	
L'esclusione del volontario che non abbia ancora i requisiti per diventare	
socio è deliberata dal Consiglio direttivo sentito l'interessato.	
L'assettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa	
di cessazione dalla qualità di socio.	
Art. 7 - Diritti e doveri del socio	
a. ogni associato ha il diritto di	

- partecipare alle assemblee ed esprimere liberamente il proprio voto

- eleggere ed essere eletti liberamente e democraticamente negli

Organi dell'Associazione:

- Approvare lo Statuto e le sue modificazioni;
- usufruire di tutti i servizi forniti dall'Associazione;

- esaminare i libri sociali, secondo modalità da concordarsi con il

Consiglio Direttivo;

- essere informato su tutte le attività e iniziative dell'Associazione;
- farsi promotore i progetti da sviluppare che concernano l'attività istituzionale dell'AVO;
- recedere liberamente dall'associazione.

b. ogni associato ha l'obbligo di :

- rispettare le norme dello statuto e del regolamento nonché le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- corrispondere la quota associativa o i contributi nella misura stabilita dall'Assemblea;
- prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata;
- partecipare alla formazione permanente e alle riunioni generali e di reparto.

c. I predetti obblighi , salvo quelli direttamente connessi alla qualità di socio, si applicano anche ai volontari tirocinanti e a coloro che non abbiano svolto ancora 60 ore di servizio.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- **Assemblea dei soci:**

- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite

Art. 9 - Assemblea

Nell'assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso della convocazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori;
- approvare il programma delle attività proposto dal consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa;
- approvare gli impegni economici pluriennali;
- stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare lo statuto e relative modifiche;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Presidente e dal Consiglio direttivo per motivi di necessità e urgenza;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- determinare il numero massimo delle deleghe;
- essere informata periodicamente sulle attività di rappresentanza nell'ambito federativo, facendosi anche promotore di iniziative da proporre in Federavo;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo consegna a mani del socio, a mezzo di posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione, o con qualunque altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta conoscenza.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta.

pag 8 di 19

diversa deliberazione da parte dell'assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria

a) L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

b) in via straordinaria l'assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa proprio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci.

La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Consiglio dei Provirati.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di

approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Per le modifiche dello statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al proseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, fatta eccezione per quelli demandati dalla Legge o dallo Statuto degli altri organi associativi. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate. E' composto da un minimo di quattro membri ad un massimo di cinque; resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati ferme le limitazioni di cui al successivo articolo. Elegge al suo interno, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e un vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;	
- emanare atti di indirizzo e disposizioni esecutive.	
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;	
- emanare il regolamento su mandato dell'Assemblea e provvedere ai suoi eventuali aggiornamenti;	
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali nonché, su espressa delega dell'Assemblea, quando ciò sia reputato necessario ed opportuno, apportare variazioni tra i capitoli di spesa del bilancio;	
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo i compiti, procurando gli strumenti e autorizzando le spese occorrenti;	
- nominare il Segretario e il Tesoriere;	
- nominare gli altri responsabili e coordinatori del settore;	
- proporre al Collegio dei Probiviri la sospensione e l'esclusione di un associato;	
- stipulare convenzioni ed accordi con Enti e istituzioni, pubblici o privati e deliberare le modalità di attuazione;	
- ratificare, nella prima seduta utile, gli atti compiuti dal Presidente dell'Associazione per motivo di necessità ed urgenza	
- autorizzare il presidente dell'Associazione ad accettare donazioni, eredità o legati;	
- determinare le modalità e i tempi per il veramento della quota associativa annuale.	

c) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;	
d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;	
f) in caso di comprovata necessità e di urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;	
g) sottoscrivere gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione;	
h) aprire e chiudere i conti correnti bancari, postali e procedere agli incassi;	
i) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione	
Il Presidente risponde del proprio operato direttamente all'Assemblea.	
Art. 12 - Collegio dei Probiviri	
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri preferibilmente esterni all'Associazione ed elegge fra essi il Presidente. Ad esso viene demandata in via esclusiva ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, tra gli Organi dell'Associazione, tra gli associati e gli Organi associativi. E' investito su proposta del Consiglio Direttivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide sulla sospensione e sull'esclusione dell'associato o del volontario non ancora associato, quali che siano le funzioni ricoperte. Giudica secondo imparzialità dopo apposita istruttoria e nel rispetto del diritto di difesa dell'associato o del volontario.	

Art. 13 - Segretario e Tesoriere	
Il Segretario:	
Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:	
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci;	
- provvede al disbrigo della corrispondenza;	
- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;	
- coordina l'attività delle altre persone addette alla segreteria;	
Il Tesoriere:	
- predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo:	
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;	
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.	
Art. 14 - Norme riguardanti le cariche e gli incarichi	
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di 3 (tre) anni e possono essere rinnovate. Il Presidente può essere rieletto consecutivamente per un altro mandato e i Consiglieri per altri 2 (due).	
Egualemente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito con cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene dando priorità a quanti siano stati votati nelle precedenti elezioni, nel rispetto della graduatoria. Il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno	
pag 14 di 19	

della metà del numero previsto per il Consiglio esecutivo e meno di due per il collegio dei Reviori e per il Collegio dei Probiviri. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

Art. - 14 Incompatibilità

La qualità di volontario-associato AVO è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo o professionale eventualmente intrattenuto con l'Associazione stessa; è altresì incompatibile l'assunzione di qualunque carica elettiva e direttiva in organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle circoscrizioni da parte di volontari associati che rivestono anche incarichi direttivi nell'Associazione.

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conati e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela, di affinità, di congiunto o convivenza more uxorio fra loro o con componenti di altro Organo sociale. Non si può ricoprire più di una carica elettiva o avere più di un incarico. Pertanto, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori legali e del Collegio dei Probiviri non possono svolgere contemporaneamente altri incarichi all'interno dell'Associazione.

Art. 15 - Finanziamenti

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- raccolte pubbliche e private di fondi;

- contributi da privati;	
- contributi dello Stato;	
- contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;	
- donazioni e lasciti testamentari;	
- rimborsi derivanti da convenzioni;	
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;	
- rendite da beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo .I fondi sono depositati presso l'Ufficio Postale di Isernia stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni sul conto corrente postale saranno effettuate dalle persone designate dal Consiglio direttivo su delega del Presidente.	
Art. 16 - Contabilità e Patrimonio	
L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario l 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione,Il patrimonio dell'organizzazione di volontariato A.V.O. Isernia O.D.V. comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E', pertanto, vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi	

	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la	
	distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre	
	ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed	
	unitaria struttura.	
	Art. - 17 Copertura Assicurativa	
	L'Associazione curerà per tutti gli aderenti che prestano attività di	
	volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa	
	vigente. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti	
	dell'Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua	
	attività di volontariato.	
	Art. 18 - Libri associativi	
	L'Associazione mediante il Consiglio direttivo che ne curerà la tenuta e	
	l'aggiornamento deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli associati;	
	- registro dei volontari;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, dei	
	Revisori Legali e degli Organi Associativi, sono tenuti a cura dell'Organo cui	
	si riferiscono.	
	Art. 19 - Scioglimento e messa in liquidazione	
	Lo scioglimento dell'Associazione, per cessazione dell'attività o per qualsiasi	
		pag 17 di 19

pag 18 di 19

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal momento dell'istituzione del
predetto ufficio.

Isernia, 14 giugno 2019